



*Il Ministro della transizione ecologica*

*e*

*il Ministro dello sviluppo economico*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTA** la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che ha individuato il sito di Piombino quale sito di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Piombino";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242, 252 e 252-bis;

**VISTO** in particolare l'articolo 252-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che gli interventi per l'attuazione dei progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** in particolare l'articolo 252-bis, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che l'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali nel corso della conferenza di servizi di cui al punto precedente sostituisce ogni atto di competenza di detti enti;

**VISTO** in particolare l'articolo 252-bis, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, i decreti di autorizzazione e approvazione dei progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e

sviluppo economico autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 7 aprile 2006 recante la revisione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale "Piombino";

**VISTO** il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", come modificato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i ministeri" che all'articolo 2 rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** l'Accordo di Programma "Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino" sottoscritto in data 24 aprile 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero del lavoro e politiche sociali, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dal Comune di Piombino, dall'Autorità portuale di Piombino, dall'Agenzia del demanio e dall'Invitalia SpA;

**VISTO** l'Accordo di Programma "Attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S." sottoscritto, ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in data 30 giugno 2015 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con Regione Toscana, Agenzia del demanio, Autorità portuale di Piombino, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Aferpi SpA;

**CONSIDERATE** le difficoltà incontrate dall'Aferpi SpA nell'attuazione del Piano industriale allegato al citato Accordo di Programma del 30 giugno 2015, nonché nell'ambito dell'operazione che, a partire dal 17 maggio 2018, ha portato al subentro della JSW Steel Italy srl nell'intero capitale sociale dell'Aferpi SpA;

**VISTO** l'Accordo di Programma "Attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S." sottoscritto, ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in data 24 luglio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con Regione Toscana, Agenzia del demanio, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, Aferpi SpA, Piombino Logistics SpA e JSW Steel Italy srl;

**VISTO** il "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino" trasmesso dalla Regione Toscana con nota del 4 dicembre 2019 con protocollo n. 450935, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 26696/STA del 30 dicembre 2019;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 gennaio 2020 con protocollo n. 2382/MATTM con la quale si chiede all'ISPRA, all'ARPA Toscana, all'INAIL e alla AUSL Toscana Nord Ovest un parere in merito al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino";

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2020 con protocollo n. 11627/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria per il giorno 4 marzo 2020 per l'esame del "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino";

**VISTO** il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 4 marzo 2020 indetta per l'esame del "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino", trasmesso con nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 aprile 2020 con protocollo n. 27138/MATTM;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 marzo 2020 con protocollo n. 20883/MATTM con la quale, in merito al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino", si chiede alla Regione Toscana di trasmettere una tabella contenente l'elenco di:

- vincoli gravanti sull'area interessata dal Progetto;
- autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto;
- Amministrazioni interessate al rilascio delle suddette autorizzazioni;

**VISTA** la nota della Regione Toscana del 2 aprile 2020 con protocollo n. 126887, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 23241/MATTM del 2 aprile 2020, in risposta alla nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 marzo 2020 con protocollo n. 20883/MATTM nella quale si evidenzia, tra l'altro, che "... l'attivazione dell'impianto di depurazione delle acque emunte è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera, entrambe di competenza di questa Amministrazione... Pertanto, in attesa di chiarire la questione con tutti i sottoscrittori dell'Accordo, che verranno sollecitamente interessati da questa Amministrazione, e al fine di consentire la celere adozione degli atti necessari alla realizzazione dell'impianto di depurazione di cui si discute, i competenti uffici regionali provvederanno al rilascio dei pareri istruttori funzionali a garantire la conformità del predetto impianto alla normativa in materia di scarichi e di emissioni in atmosfera. A seguito



*del completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, le autorizzazioni necessarie alla sua messa in esercizio saranno rilasciate da questa Amministrazione a favore del soggetto gestore che nel frattempo verrà concordemente e formalmente individuato...";*

**VISTO** il "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dalla Regione Toscana con nota del 14 maggio 2020 con protocollo n. 171575, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 34674/MATTM del 14 maggio 2020;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 giugno 2020 con protocollo n. 42571/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativamente al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2";

**VISTA** la nota dall'ARPA Toscana del 22 giugno 2020 con protocollo n. 41194, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 47028/MATTM del 22 giugno 2020, contenente una ricognizione delle aree del sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino" con presenza di contaminazione della falda;

**VISTA** l'integrazione al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmessa dall'Invitalia SpA, per conto della Regione Toscana, con nota del 23 giugno 2020 con protocollo n. 90664, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 48095/MATTM del 24 giugno 2020;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020 con protocollo n. 48809/MATTM, con cui è stata inoltrata alle Amministrazioni competenti l'integrazione al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmessa dalla Invitalia SpA per conto della Regione Toscana;

**VISTO** il parere, condiviso con l'ISPRA, sul "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dall'ARPA Toscana con nota del 17 luglio 2020 con protocollo n. 48271, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 55903/MATTM del 17 luglio 2020;

**VISTO** il parere, condiviso con la AUSL Toscana Nord Ovest, sul "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dall'INAIL con nota del 23 luglio 2020 con protocollo n. 24037, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 57497/MATTM del 23 luglio 2020;

**VISTO** il parere, condiviso con l'ARPA Toscana, sul "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dall'ISPRA con nota del 27 luglio

2020 con protocollo n. 33220, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 58670/MATTM del 28 luglio 2020;

**VISTO** il parere sul "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno con nota del 28 luglio 2020 con protocollo n. 8182, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 58905/MATTM del 28 luglio 2020;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2020 con protocollo n. 91776/MATTM, trasmessa al fine di acquisire, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali osservazioni in merito alle condizioni e/o prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di chiusura positiva della conferenza di servizi decisoria indetta in merito al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" e nella quale preliminarmente si sottolinea che *"... nel progetto in esame dovranno essere considerati/garantiti, anche gli interventi di bonifica/MISO della falda già prescritti in altre aree di competenza dei soggetti firmatari dell'AdP del 24.04.2014 e dell'AdP ex art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 del 24.07.2018"*;

**VISTA** la nota dalla Regione Toscana del 26 novembre 2020 con protocollo n. 413706, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 97870/MATTM del 26 novembre 2020, nella quale si afferma che, in base all'Accordo di Programma sottoscritto il 24 luglio 2018 e alla relativa convenzione sottoscritta con Invitalia SpA, la Regione Toscana è tenuta ad effettuare l'intervento di cui al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2", e che al momento non avrebbe alcun titolo ad attuare gli interventi richiesti nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 novembre 2020 con protocollo n. 91776/MATTM, a meno di non estendere il richiamato Accordo anche ad altre aree e mettere a disposizione nuovi ulteriori finanziamenti;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 31/RIA del 25 febbraio 2021 con il quale è stata conclusa positivamente con prescrizioni la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avviata con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 giugno 2020 con protocollo n. 42571/MATTM, relativamente al "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dalla Regione Toscana con nota del 14 maggio 2020 con protocollo n. 171575, così come integrato dalla documentazione trasmessa dall'Invitalia SpA, per conto della Regione Toscana, con nota del 23 giugno 2020 con protocollo n. 90664;

## **DECRETANO**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione del Progetto)**

1. È autorizzato ed approvato, in conformità alle determinazioni e alle relative prescrizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 31/RIA del 25

febbraio 2021, il “Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell’art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2” trasmesso dalla Regione Toscana con nota del 14 maggio 2020 con protocollo n. 171575, così come integrato dalla documentazione trasmessa, per conto della Regione Toscana, dall’Invitalia SpA con nota del 23 giugno 2020 con protocollo n. 90664.

2. L’approvazione del Progetto di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 2.

## **Articolo 2** **(Prescrizioni)**

1. L’attivazione dell’impianto TAF è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera di competenza della Regione Toscana.
2. In merito al Piano di esecuzione delle prove *batch* di laboratorio, previste prima dell’installazione dell’impianto TAF, per l’ottimizzazione dell’efficienza di abbattimento della contaminazione per ogni *step* di processo prima dello *start up* impianto, al termine del periodo di esecuzione deve essere trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA e all’ARPA Toscana una relazione sui bilanci di massa, per le valutazioni sull’efficacia di abbattimento.
3. In merito al Piano di esecuzione delle prove *batch* di laboratorio, previste al termine dell’installazione dell’impianto TAF e prima del suo avvio, per l’ottimizzazione delle linee di trattamento 1, 2, 3 e del trattamento di ciascuna barriera della linea 4, al termine del periodo di esecuzione deve essere trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA e all’ARPA Toscana una relazione sui bilanci di massa, per le valutazioni sull’efficacia di abbattimento.
4. In merito al Piano di esecuzione delle prove di taratura, previste dopo l’avviamento dell’impianto TAF, per l’ottimizzazione di abbattimento della contaminazione (in uscita dal chiariflocculatore per ogni linea di trattamento, all’intermedio filtri a carboni, in uscita filtri a carboni) e la verifica della corrispondenza dei parametri di base rilevati ai parametri indice di ogni barriera, deve essere trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA e all’ARPA Toscana una relazione contenente gli esiti, con frequenza trimestrale, per le valutazioni sull’efficacia di abbattimento.
5. In merito alla fase di taratura dell’impianto TAF, al termine dell’anno di osservazione deve essere trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA e all’ARPA Toscana una relazione di valutazione con la ridefinizione dei parametri indice e la proposta di monitoraggio in continuo di alcuni parametri significativi per il trattamento.
6. Nell’ambito della fase di sviluppo del Progetto esecutivo dell’impianto TAF, allorquando sarà individuato il gestore dell’impianto medesimo, deve essere predisposto, anche sulla base dei risultati delle prove preliminari, il Protocollo Operativo. Inoltre, visto che per la fase di commissioning (start up e taratura) sono già stati definiti modalità e tempi, il Protocollo Operativo per la messa a regime dell’impianto deve essere condiviso con la Regione Toscana, l’ARPA Toscana e l’ISPRA, entro un tempo congruo e comunque non oltre la fase di installazione dell’impianto.
7. In merito alle sezioni delle trincee drenanti, deve essere confermata l’esattezza dei dati contenuti nella Tabella 3 del Documento 7.1.1, ed eventualmente devono essere apportate modifiche progettuali.
8. In merito ai fanghi prodotti dall’impianto, l’Elenco europeo dei rifiuti prevede il sottocapitolo 19.13, specifico per i “rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda”: in particolare, risulta adeguato alla classificazione dei fanghi prodotti l’EER speculare 19.13.06 “fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05”, che necessita di opportuna verifica di pericolosità iniziale da parte del produttore e di controlli successivi. La frequenza di tali controlli e i parametri



pertinenti da ricercare ai fini della classificazione di pericolosità devono essere individuati e concordati con l'ARPA Toscana, in funzione delle caratteristiche complessive delle acque trattate e in considerazione del fatto che verrà installata un'unica linea fanghi a servizio dell'intero impianto. La frequenza delle analisi deve essere inserita nel Piano di monitoraggio. I fanghi, inoltre, devono essere opportunamente stoccati allo scopo di evitare la contaminazione dell'ambiente circostante e, così come le restanti tipologie di rifiuti prodotti, devono essere gestiti a piè d'impianto nel rispetto dei criteri di deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Dal Piano di monitoraggio delle acque di falda deve essere escluso il piezometro PZ114bis, provvedendo alla sua chiusura per evitare di mettere in comunicazione le due falde. Per verificare l'effettiva presenza di contaminazione da Benzene nella falda profonda deve essere realizzato un nuovo piezometro, localizzato nelle immediate vicinanze di PZ114bis, sicuramente rappresentativo della sola falda profonda.
10. Devono essere esclusi dal profilo analitico i parametri sommatoria fitofarmaci e deve essere incluso nel profilo analitico medesimo il parametro Potenziale Redox.
11. In merito alla trincea drenante, prima dell'inizio delle attività di monitoraggio mensile relative a detta trincea si devono concordare con l'ARPA Toscana i parametri analitici oggetto del monitoraggio medesimo.
12. Le sostanze di interesse, da considerare nell'ambito della valutazione del rischio per gli operatori coinvolti nelle attività di messa in sicurezza della falda, che prevedono scavo e movimentazione di terreno, devono essere individuate ponendo a confronto le concentrazioni individuate nel suolo insaturo e nelle acque di falda in fase di caratterizzazione con le corrispondenti CSC (per il suolo insaturo prendendo a riferimento quelle relative ad una destinazione d'uso commerciale/industriale), anziché far riferimento agli esiti dell'Analisi di rischio riferita allo scenario attuale. Ciò in quanto l'attività di scavo comporta una modifica del modello concettuale e quindi dello scenario espositivo.
13. In merito al rischio inalatorio, deve essere valutata la necessità di effettuare periodiche misurazioni dell'aria ambiente, in particolare durante le attività di scavo (al riguardo è possibile fare riferimento alla norma UNI EN 689:2019).
14. In merito ai rischi derivanti dalla propagazione di polveri, oltre alla pericolosità delle polveri stesse, deve essere considerato che ad esse possono risultare adsorbiti i contaminanti.
15. Deve essere tenuto in debito conto anche il rischio chimico inalatorio per i possibili recettori (lavoratori e/o popolazione) presenti all'esterno dell'area di cantiere. Tale rischio è compreso tra i "rischi legati ai fattori esterni all'area di cantiere" ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
16. Deve essere realizzata la proposta di mitigazione visiva dell'impianto TAF con alberature lungo i lati est e sud, anche in vista del futuro recupero dell'area, ponendo particolare attenzione, vista la prossimità, alle visuali dalla fascia costiera e dal mare. L'impianto non deve risultare visibile: se necessario, anche prevedendo la piantumazione di un maggior numero di esemplari arborei.
17. Per le porzioni del tracciato in cui le opere interrato interessano aree a verde, le superfici ad intervento avvenuto devono essere ripristinate allo stato precedente gli scavi.
18. I "tank" che costituiscono l'impianto TAF devono essere realizzati con finiture opache e non riflettenti, in tonalità riferibili alla terra (sabbia, brunito, grigio cenere).
19. Le aree di stoccaggio devono essere dismesse e risolte a fine cantiere.
20. All'atto di ogni movimento terra, anche minimo, deve essere presente un archeologo a carico della ditta esecutrice dei lavori, il cui curriculum va sottoposto alla verifica della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno. Laddove necessario si deve procedere con l'esecuzione di scavo a mano.
21. La comunicazione di inizio lavori deve essere inviata alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno almeno 10 giorni prima (e-mail: [sabappi@beniculturali.it](mailto:sabappi@beniculturali.it)).

22. Il parere sul "Progetto definitivo: Intervento pubblico ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 per la messa in sicurezza della falda dello stabilimento siderurgico di Piombino. Revisione 2" trasmesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno con nota del 28 luglio 2020 con protocollo n. 8182, deve essere disponibile in cantiere, così come il piano di sicurezza.
23. In merito alla sicurezza del cantiere, poiché di norma gli scavi archeologici rientrano nell'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è necessario che il committente ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia.
24. Eventuali ritrovamenti archeologici devono essere tutelati a norma del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche ricorrendo a modifiche progettuali.
25. Il trasporto nei depositi della Soprintendenza di beni archeologici mobili eventualmente rinvenuti è a carico del proponente.

### **Articolo 3** **(Disposizioni finali)**

1. Il Progetto di cui all'articolo 1 deve essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti nel Progetto stesso e delle prescrizioni di cui all'articolo 2.
2. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre sei mesi dalla data di notifica del presente decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.
3. Per ogni annualità la Regione Toscana deve trasmettere, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una Relazione contenente lo stato di attuazione dei lavori previsti dal Progetto di cui all'articolo 1.
4. La Regione Toscana resta responsabile nei limiti di legge degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui all'articolo 1.
5. La Regione Toscana resta altresì responsabile della conformità rispetto allo stato dei luoghi di quanto dichiarato nel Progetto di cui all'articolo 1 e nella relativa documentazione a corredo.
6. Resta fermo l'obbligo della Regione Toscana di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
7. Gli elaborati relativi al Progetto di cui all'articolo 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica.
8. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui all'articolo 1 sono attestati dalla Provincia di Livorno mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Regione Toscana, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
10. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di acque da trattare o da emungere rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dalla Regione Toscana un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

  
IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

  
IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO